

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione dell'edificio MA.GE. da trasformare ad antenna del museo dell'industria e del Lavoro e a polo di produzioni multimediali (cod. progetto di assegnazione contributo frisl b/2002/101).RISERVE DELL'APPALTATORE- RICHIESTA DELL'APPALTATORE DI RISOLUZIONE DELLE RISERVE MEDIANTE ACCORDO BONARIO .

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata relazione redatta dalla Direzione Tecnica Unitaria in data 10/12/2007 ed accogliendone le motivazioni e conclusioni;

Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 – 1° comma del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 come da foglio allegato;

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge ;

DELIBERA

1. Di prendere atto della relazione riservata pervenuta in data 08-10-2007 dal Collaudatore T/A , allegata alla presente, in merito sulle riserve e di aderire alla proposta dello stesso di riconoscere all'impresa appaltatrice, a trattazione delle riserve in sede di collaudo, crediti per complessivi € 60.506,36 come da prospetto e secondo le precisazioni formulate al riguardo dal collaudatore stesso:

RISERVA	Oggetto della riserva	RICHIESTA IMPRESA	Importo proposto dal collaudatore
01	Ridotta utilizzazione delle risorse produttive	683.616,80	0,00
02	Protrazione del vincolo contrattuale	0,00	0,00
03	Errata applicazione prezzi contrattuali in perizia 1	6.100,82	229,52
04	maggior compenso a seguito dell'aumento anomalo dei costi di alcune materie ferrose	65.155,54	17.469,08
05	Mancata contabilizzazione di alcuni lavori	25.939,26	10.512,10
06	maggiori oneri sostenuti dall'appaltatore a seguito del protrarsi della durata contrattuale	49.731,55	0,00
07	maggiori lavori complementari e	48.847,10	32.295,66

	migliorativi richiesti dalla D.L.:		
		879.391,07	60.506,36

2. Di prendere atto che in base alle motivazioni contenute nella relazione riservata ed a salvaguardia degli interessi di questa A.C., il collaudatore FA allo stato attuale non è nelle condizioni di emettere il certificato di collaudo favorevole ;
3. Di prendere atto che in data 27/11/2007 è avvenuta la 18^ visita di collaudo in cui il collaudatore ha preso atto che trascorsi circa due mesi dalla visita n. 17 l'impresa non ha ancora provveduto ad assolvere le prescrizioni impartite dal collaudatore per cui l'opera non risulta ancora collaudabile;
4. Di prendere atto che a seguito del perdurare delle operazioni di collaudo per cause imputabili esclusivamente all'impresa appaltatrice il RUP ha concordato con I referente tecnico della Regione Lombardia preposto al monitoraggio del contributo FRISL di richiedere il saldo delle somme di cui al contributo in favore di questa A.C. mediante un atto del collaudatore equipollente al collaudo, onde evitare che la Regione Lombardia porti tali somme in economia entro la fine del corrente anno, in danno di questa A.C.;
5. Di prendere atto che in data 03/12/2007 con prot. 98227 il collaudatore ha fatto pervenire il certificato di accertamento delle opere eseguite dall'appaltatore ai fini della rendicontazione della quota cofinanziata con contributo Regionale FRISL; quale atto equipollente al collaudo ciatato al precedente punto;
6. Di prendere atto che con lettera prot. 98927 in data 05/12/2007 è stata sottoposta alla Regione Lombardia la documentazione tecnica, comprensiva anche della relazione del collaudatore citata al precedente punto, finalizzata all'erogazione delle somme a saldo del contributo FRISL previste in favore di questa A.C.
7. Di prendere atto che con lettera Raccomandata prot. 98280 del 03/12/2007 l'impresa appaltatrice SI.GE.CO srl ha richiesto la risoluzione delle riserve relative al presente appalto mediante accordo bonario con questa A.C. ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163-2006;
8. Di prendere atto che non ricorrono i presupposti di legge per addivenire all'accordo bonario come forma di risoluzione delle riserve di cui trattasi, secondo le seguenti sintetiche motivazioni del RUP e richiamate La Determinazione n. 05/2007 dell'Autorità dei Lavori Pubblici e le linee guida già precedentemente fornite dalla stessa Authotity con Deliberazione n. 249 del 17 settembre 2003,
 - a) Vizio di forma dovuto a carenze procedurali imputabili alla D.L. che non ha tempestivamente comunicato al RUP l'apposizione delle riserve sui documenti contabili di entità economica superiore al 10% del valore dell'appalto, omettendo l'avvio della procedura di accordo bonario;
 - b) Infondatezza delle richieste dell'appaltatore in quanto in parte non esplicitate secondo le procedure di Legge, in parte sovrastimate, in parte non attinenti all'istituto delle riserve e nel complesso sistematiche e finalizzate esclusivamente al raggiungimento di un accordo bonario con questa A.C.;
 - c) Carenza delle opere eseguite dall'impresa sotto il profilo normativo e qualitativo;
 - d) Inammissibilità delle richieste dell'impresa se non per un eventuale effettivo importo inferiore al 10% dell'importo dell'appalto;

9. Di valutare, con successivo atto, la nomina di un legale di parte al fine di seguire l'iter evolutivo del collaudo tecnico amministrativo e consentire a questa A.C. di opporsi entro i termini di legge alle eventuali azioni legali che l'impresa appaltatrice dovesse promuovere in relazione alle riserve che rimarranno in essere, se confermate dall'impresa sul certificato di collaudo T/A, nonché eventualmente di agire a danno dell'impresa appaltatrice nel caso in cui la stessa impresa non dovesse ricondurre le opere eseguite alla conformità normativa esecutiva e qualitativa-prestazionale tali da renderle collaudabili;
10. Di dare atto che il presente atto non comporta l'assunzione di alcun impegno di spesa.
(REG. 2007/3210).

RELAZIONE

Sesto San Giovanni, 10/12/2007

Premesso che:

Con Delibera di GC n. 299 del 29.11.2002 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori sopracitati per un importo complessivo di € 2.065.000,00;

Con Decreto della Regione Lombardia in data 28.05.2003 n. 8694 è stato assegnato contributo FRISL su progetto definitivo, a cofinanziamento dell'opera in oggetto;

Con determinazione n. 273 del 21.10.2003 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui trattasi per un importo complessivo di € 2.065.000,00 di cui € 1.350.000,00 per lavori a base d'appalto.

Con Decreto Regione Lombardia n. 7572 del 07.05.2004, a fronte dell'approvazione del progetto esecutivo è stato confermato il contributo Regionale

Con contratto n. di Rep 49 del 15.07.2004 i lavori sono stati affidati all'impresa SI.GE.CO. s.r.l. con sede in Cardito (NA) via Cirillo, 2 per un importo di affidamento contrattuale pari a € 1.162.086,75;

Con Determinazione Dirigenziale n. 24 del 13/05/2005 è stata approvata la prima perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori in oggetto, per un importo netto di perizia pari a € 35.617,77 compresi oneri sicurezza esclusa iva;

Con Determinazione Dirigenziale n. 69 del 16/12/2005 è stato preso atto della documentazione redatta dal Direttore Lavori che ha introdotto modifiche non sostanziali agli obiettivi di progetto senza alcuna variazione dell'importo contrattuale tale da non costituire variante ai sensi dell'art. 25 c. 3 L109/94 e s.m.i.

Con Determinazione Dirigenziale n. 57 del 16/11/2006 è stata approvata la seconda perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori in oggetto, per un importo netto di perizia pari a € 22.415,92 compresi oneri sicurezza esclusa iva.;

Premesso quanto sopra si rappresenta lo stato sintetico dei lavori:

consegna dei lavori

I lavori vennero consegnati all'impresa SI.GE.CO srl in data 19/12/2003 per una durata contrattuale presunta di giorni 365 fissando il termine contrattuale di ultimazione degli stessi entro il giorno 18/12/2004;

Contratto principale

Con contratto n. di Rep 49 del 15.07.2004 i lavori sono stati affidati all'impresa SI.GE.CO. s.r.l. con sede in Cardito (NA) via Cirillo, 2 per un importo di affidamento contrattuale pari a € 1.162.086,75;

Somme autorizzate

Le somme complessivamente autorizzata per l'esecuzione dei lavori ammonta a euro 1.220.120,44, al netto del ribasso d'asta, così suddivise:

— contratto principale	euro 1.162.086,75+
prima perizia suppletiva	euro 33.653,19+
seconda perizia suppletiva	<u>euro 22.415,92=</u>
Totale	euro 1.220.120,44

Tempo stabilito per l'esecuzione

Per l'esecuzione dei lavori principali furono stabiliti 365 (trecentosessantacinque) giorni consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna in data 19/12/2003 pertanto il termine utile scadeva il giorno 18/12/2004;

Sospensione e ripresa dei lavori

Durante il corso dei lavori si resero necessarie le seguenti sospensioni e riprese:

consegna		19/12/2003
sospensione 1		15/01/2004
ripresa 1		15/07/2004
GIORNI SOSPESI		182,00
sospensione 2		22/02/2005
ripresa 2		07/03/2005
GIORNI SOSPESI		13,00
sospensione 3		10/03/2005
ripresa 3		26/05/2005
GIORNI SOSPESI		77,00
sospensione 4		15/06/2005
ripresa 4		16/12/2005
GIORNI SOSPESI		184,00
sospensione 5		26/01/2006
ripresa 5		06/02/2006
GIORNI SOSPESI		11,00
sospensione 6		03/08/2006
ripresa 6		04/11/2006
GIORNI SOSPESI		93,00

Totale giorni di sospensione dei lavori 560 gg naturali e consecutivi.

Proroghe

Durante l'esecuzione dei lavori sono state concesse n. 2 proroghe per un totale di giorni 170 come segue:

A seguito dell'approvazione della prima perizia suppletiva e di variante con Determinazione Dirigenziale n. 24 del 13/05/2005 sono stati concessi all'impresa Appaltatrice ulteriori 70 giorni al fine di rendere possibile il completamento delle opere aggiuntive;

Con Determinazione Dirigenziale è stata concessa la proroga del termine di ultimazione lavori pari a ulteriori 100 giorni naturali e consecutivi in accoglimento della richiesta dell'impresa Appaltatrice secondo quanto relazionato per quanto di competenza dal Direttore Lavori:

Totale giorni di proroga 170 gg naturali e consecutivi;

Scadenza definitiva del tempo utile

Per effetto delle sospensioni, ed in seguito delle proroghe concesse all'impresa il tempo utile per dare le opere ultimate è stato fissato entro il giorno 18/12/2006.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 18/12/2006 per quanto riguarda i lavori contrattuali. La D.L. sullo stesso verbale di ultimazione ha concesso una proroga di 60gg. Per consentire all'impresa di ultimare alcuni lavori di dettaglio e non incidenti sulla funzionalità dell'opera.

Certificati di acconto

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n° 6 (sei) certificati di pagamento per complessivi euro 1.214,019,84 così suddivisi:

1	23/12/2004	251.117,32
2	08/06/2005	248.359,95
3	20/01/2006	163.964,38
4	18/08/2006	226.217,25
5	24/01/2007	288.385,00
6	05/07/2007	35.975,94
		1.214.019,84

Stato finale

Lo stato dei lavori conforme al finale è stato emesso in data 04/06/2007 Ed è stato firmato dall'impresa appaltatrice per presa visione in data 26/10/2007 da cui risulta l'ammontare netto di euro **1.220.120,44** da cui sono detratti:

	€ 1220.120,44 +
per certificati di acconto già emessi	€ <u>1.214.019,84</u> =
<u>somma a saldo</u>	€ 6.100,60

Riserve dell'impresa

Dagli atti contabili agli atti è possibile desumere:

1. che il giorno 15/01/2004 alla presentazione del Verbale di sospensione dei lavori n. 01 del 15/01/2004 l'impresa lo ha **firmato con riserva senza esporre le proprie contestazioni**. l'impresa non ha esplicitato tali riserve nemmeno in occasione della firma del registro di contabilità in occasione dell'emissione del 1°S.A.L. del 23/12/2004.
2. che il giorno 06/11/2006 alla presentazione del Verbale di ripresa dei lavori n. 06 del 04/11/2006, l'impresa lo ha firmato esponendo le proprie contestazioni in un'appendice scritta a macchina che ha allegato al verbale stesso.

3. che in n data 08/01/2007, in occasione della liquidazione del 5° S.A.L. (prima data utile per iscrivere ed esplicitare le riserve), l'Appaltatore ha firmato il Registro di Contabilità con riserva, e nei successivi 15 giorni ha esplicitato sul Registro le riserve allegando al registro stesso una nota;
4. che alla presentazione del Registro di contabilità in occasione del 6° SAL FINALE l'impresa lo ha firmato con riserva ; le riserve sono state esplicitate nel Registro di contabilità il 19/06/2007, ovvero entro i 15 giorni successivi;

Si prospetta pertanto il riepilogo sintetico sulle richieste economiche vantate dall'impresa a seguito di riserve apposte sullo stato finale dei lavori:

RISERVA	Oggetto della riserva	RICHIESTA IMPRESA
01	Ridotta utilizzazione delle risorse produttive	683.616,80
02	Protrazione del vincolo contrattuale	0,00
03	Errata applicazione prezzi contrattuali in perizia 1	6.100,82
04	maggior compenso a seguito dell'aumento anomalo dei costi di alcune materie ferrose	65.155,54
05	Mancata contabilizzazione di alcuni lavori	25.939,26
06	maggiori oneri sostenuti dall'appaltatore a seguito del protrarsi della durata contrattuale	49.731,55
07	maggiori lavori complementari e migliorativi richiesti dalla D.L.:	48.847,10
		879.391,07

valutazioni sul raggiungimento dei presupposti per l'accordo bonario a risoluzione delle riserve

lo scrivente, in qualità di RUP dell'intervento di cui trattasi, in relazione alle riserve, viste le controdeduzioni e la relazione riservata pervenuta dalla DL rievate alcune incongruenze sulle stesse controdeduzioni dovute alla presenza di elementi discordanti con quanto controdedotto alle riserve iscritte precedentemente a quelle apposte sul conto finale dall'impresa e la forma piuttosto atipica di trattarle secondo due versioni opzionali, richieste maggiori delucidazioni al riguardo al DL e sentito il Collaudatore T/A ha effettuato le proprie valutazioni sull'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006. con le seguenti considerazioni e conclusioni:

La Determinazione n. 05/2007 dell'Autorità dei Lavori Pubblici e le linee guida già precedentemente fornite dalla stessa Authority con Deliberazione n 249 del 17 settembre 2003, a fronte dei casi sempre piu' frequenti ed effettivamente rilevati in cui, secondo fonte statistica un numero consistente di imprese sistematicamente portano le Stazioni Appaltanti a trattare le riserve mediante accordo bonario ed in relazione alle anomalie riscontrate sulla trattazione da parte delle stazioni appaltanti nella risoluzione mediante accordo bonario delle richieste delle imprese è

stata richiamata l'attenzione dei RUP sui seguenti aspetti da valutare attentamente riguardo alla procedura:

1. atteggiamento sistematico da parte di alcune imprese nell'avanzare le medesime richieste (andamento anomalo del cantiere ecc...);
2. tendenza da parte delle imprese ad inserire tra le richieste i maggiori oneri sostenuti per realizzare opere non autorizzate. In questo caso l'istituto che puo' essere utilizzato a risoluzione non è quello dell'accordo bonario in quanto la ricezioni "ex post" di varianti non rientranti nelle casistiche ed entro i limiti di importo previsti dalla vigente normativa o comunque eseguite in via autonoma dall'impresa ovvero senza preventiva predisposizione e approvazione della perizia di variante da parte della Stazione Appaltante;
3. pretestuosità delle richieste dell'appaltatore quando durante la conduzione dei lavori contrattuali, nei fatti non sono realmente rilevabili o comunque percepibili dalla Stazione Appaltante seri impedimenti al regolare prosieguo dei lavori in appalto;

Lo scrivente RUP, in considerazione di quanto in premessa e visti gli atti pervenuti ha potuto effettuare le seguenti valutazioni:

riserva 1 "ridotta utilizzazione delle risorse produttive" importo € 683.616,80 :

si sottolinea che la stessa impresa in occasione di un precedente appalto svolto per questa A.C. ha iscritto una riserva con la stessa motivazione, configurandola tra le anomalie (richieste sistematiche vedi punto 1 delle premesse) rilevate dall'Authotity e per le quali è richiesta l'attenzione dei RUP in sede di valutazione ai fini dell'accordo bonario.

Per tale richiesta la Direzione lavori, peraltro in modo confuso e contraddittorio rispetto a quanto già controdedito in precedenza ha fornito gli importi che potrebbero essere considerati ammissibili per l'addivenimento ad un accordo bonario secondo le due ipotesi;

A

€ 101.103,85

B

€ 113.087,82

Parere del RUP

A parere del sottoscritto tale richiesta appare sovrastimata, anche tenuto conto che l'appaltatore nel periodo ritenuto improduttivo in realtà aveva in atto sempre nello stesso ambito di cantiere la realizzazione di opere commissionategli da un'operatore economico per tramite di questa A.C. in adempimento dei vincoli convenzionali dello stesso mediante interventi di miglioria indirizzati all'edificio MAGE (sostituzione serramenti esterni) per un importo del relativo contratto pari a € 228.631,64.

Inoltre si evidenzia come l'appaltatore riferisca le pretese economiche per danni che potrebbero essere stati eventualmente arrecati a seguito di precedenti sospensioni ormai già avvenute e per le quali l'impresa non avendo tempestivamente provveduto a richiedere maggiori compensi non ha messo nelle condizioni la Stazione Appaltante di poter percepire che le sospensioni dei lavori potevano cagionarle un danno economico e compromettere il regolare avanzamento dei lavori contrattuali.

Tale richiesta appare pertanto allo scrivente, salvo diverse determinazioni che verranno successivamente assunte nelle opportune sedi, appare da rigettare totalmente in quanto tardiva, sovrastimata visto che l'impresa, nel frattempo aveva il cantiere attivo per il compimento di un altro contratto riguardo all'edificio in oggetto:

riserva 2 "protrazione del vincolo contrattuale" importo non esplicitato:

Parere del RUP

Tale richiesta , a parere dello scrivente, salvo diverse determinazioni che verranno successivamente assunte nelle opportune sedi, non essendo state esplicitata in maniera compiuta, in assenza dell'esatto ammontare economico richiesto dall'Appaltatore appare totalmente da rigettare, salvo diverse determinazioni che verranno successivamente assunte nelle opportune sedi.

Riserva 3 " errata applicazione prezzi contrattuali in perizia suppletiva n. 1" importo € 6.100,82.

Per tale richiesta sulla relazione riservata il D.L. ha considerato ammissibili l'importo di € 6.077,59.

Parere del RUP

Lo scrivente per tali importi effettuerà di seguito, la simulazione per il raggiungimento del limite di valore ai sensi

dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 assommandoli ai successivi importi trattati ;

A parere dello scrivente l'importo effettivo e nella misura in cui sarà dovuto verrà riconosciuto all'impresa mediante la revisione del collaudatore T/A degli atti contabili.

Riserva 4 “ richiesta di maggior compenso a seguito dell'aumento anomalo dei costi di alcune materie prime. Importo € 56.670,61;

Per tale richiesta sulla relazione riservata la D.L. ha considerato ammissibile l'importo di € 17.048,78 .

Parere del RUP

Lo scrivente ritiene la presente richiesta non attinente all'istituto delle riserve pertanto non provvederà ad assommarla ai successivi importi in sede di simulazione per il raggiungimento del limite di valore ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 assommandoli ai successivi importi trattati;

Riserva 5 “ Mancata contabilizzazione di alcuni lavori” importo € 25.939,26;

La DL nella relazione pervenuta non ha considerato ammissibile alcun importo.

Parere del RUP

Lo scrivente sottolinea nel merito che comunque non appare risolvibile mediante l'istituto dell'accordo bonario la ricezione “ex post” di varianti non rientranti nelle casistiche ed entro i limiti di importo previsti dalla vigente normativa o comunque eseguite in via autonoma dall'impresa ovvero senza preventiva predisposizione e approvazione della perizia di variante da parte della Stazione Appaltante, come per le opere di cui alla presente riserva n. 6 eseguite in assenza di atti autorizzativi e secondo l'iniziativa a arbitraria dell'appaltatore.

Riserva n. 6 “ maggiori oneri sostenuti dall'appaltatore a seguito del protrarsi della durata contrattuale”. Importo € 49.731,55;

La DL nella relazione pervenuta non ha considerato ammissibile alcun importo.

Parere del RUP

Anche a parere dello scrivente, salvo diverse determinazioni che verranno successivamente assunte nelle opportune sedi, tale richiesta appare tardiva e infondata in quanto l'iscrizione della riserva 6 esclusivamente sul 6° verbale di sospensione dei lavori non ha dato modo alla stazione appaltante di percepire se vi fossero cause di impedimento per il regolare prosieguo dei lavori contrattuali ma di fatto la presente richiesta contesta fatti relativi alle sospensioni dei lavori già avvenute. Durante il corso dell'appalto.

Riserva n. 7 “ maggiori lavori complementari e migliorativi richiesti dalla D.L.”. importo € 48.847,10;

Per tale richiesta sulla relazione riservata la D.L. ha considerato ammissibili l'importo di € 48.847,10 .

Parere del RUP

Lo scrivente anche se ritiene la richiesta dell'appaltatore sovrastimata ed in parte non attinente al contratto in oggetto ai fini della simulazione assommerà tale importo ai fini della verifica sul raggiungimento del limite di valore ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 .

La richiesta appare sovrastimata ed in parte non attinente in quanto per quanto riguarda i maggiori oneri richiesti per effettuare alcune modifiche a detta dell'appaltatore in quanto richieste, a tale proposito si precisa che la sostituzione dei serramenti riguarda un altro contratto stipulato tra l'appaltatore ed un operatore economico in virtù di una convenzione in essere tra quest'ultimo soggetto e questa A.C.

Inoltre si ribadisce il concetto che non appare risolvibile mediante l'istituto dell'accordo bonario la ricezione “ex post” di varianti non rientranti nelle casistiche ed entro i limiti di importo previsti dalla vigente normativa o comunque eseguite in via autonoma dall'impresa ovvero senza preventiva predisposizione e approvazione della perizia di variante da parte della Stazione Appaltante, come per le opere di cui alla presente riserva;

sommando gli importi delle riserve considerate ammissibili dalla D.L. così come rideterminato dal RUP non si è raggiunto il limite di valore ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 ,pertanto non ricorrono gli estremi per intentare la risoluzione delle riserve mediante accordo bonario in quanto . Di ciò ne è stato dato atto al Direttore lavori ed al collaudatore in sede di riunione tenutasi dal Responsabile del Procedimento in data 18/09/2007.

Visto quanto sopraesposto;

Vista la relazione riservata che il Collaudatore T/A in data 08/10/2007 ha trasmesso al sottoscritto RUP , così come

previsto dalla vigente normativa.

Visto che in base alle motivazioni contenute nella sopraccitata relazione ed a salvaguardia degli interessi di questa A.C., il collaudatore T-A allo stato attuale non è nelle condizioni di emettere il certificato di collaudo favorevole ;

Visto il verbale di visita di collaudo n. 18 del giorno 27/11/2007 con cui il collaudatore ha preso atto che trascorsi circa due mesi dalla precedente visita n. 17 l'impresa non ha ancora provveduto ad assolvere le prescrizioni impartite dal collaudatore per cui l'opera non risulta ancora collaudabile;

Visto che a seguito del perdurare delle operazioni di collaudo per cause imputabili esclusivamente all'impresa appaltatrice il sottoscritto RUP ha concordato con il referente tecnico della Regione Lombardia preposto al monitoraggio del contributo FRISL di richiedere il saldo delle somme di cui al contributo in favore di questa A.C. mediante un atto del collaudatore equipollente al collaudo, onde evitare che la Regione Lombardia porti tali somme in economia entro la fine del corrente anno, in danno di questa A.C.;

Visto che in data 03/12/2007 con prot. 98227 il collaudatore ha fatto pervenire il certificato di accertamento delle opere eseguite dall'appaltatore ai fini della rendicontazione della quota cofinanziata con contributo Regionale FRISL;

Visto che in data 05/12/2007 prot. 98927 è stata inoltrata alla Regione Lombardia la richiesta di svincolo delle somme di saldo del contributo FRISL;

Visto che in data 03/12/2007 con lettera prot. 98280 l'impresa SI.GE.CO. srl ha richiesto a questa A.C. la risoluzione delle riserve mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del DLgs. 163-2006;

Si sottopone alla Giunta Comunale la linea che il sottoscritto Responsabile del Procedimento propone in relazione al prosiegua normativo dell'iter di collaudo con particolare riferimento alle riserve apposte dall'impresa sullo stato finale dei lavori:

2. Di prendere atto della relazione riservata pervenuta in data 08-10-2007 dal Collaudatore T/A , allegata alla presente, in merito sulle riserve e di aderire alla proposta dello stesso di riconoscere all'impresa appaltatrice, a trattazione delle riserve in sede di collaudo, crediti per complessivi € 60.506,36 come da prospetto e secondo le precisazioni formulate al riguardo dal collaudatore stesso:

RISERVA	Oggetto della riserva	RICHIESTA IMPRESA	Importo proposto dal collaudatore
01	Ridotta utilizzazione delle risorse produttive	683.616,80	0,00
02	Protrazione del vincolo contrattuale	0,00	0,00
03	Errata applicazione prezzi contrattuali in perizia 1	6.100,82	229,52
04	maggior compenso a seguito dell'aumento anomalo dei costi di alcune materie ferrose	65.155,54	17.469,08
05	Mancata contabilizzazione di alcuni lavori	25.939,26	10.512,10

06	maggiori oneri sostenuti dall'appaltatore a seguito del protrarsi della durata contrattuale	49.731,55	0,00
07	maggiori lavori complementari e migliorativi richiesti dalla D.L.:	48.847,10	32,295,66
		879.391,07	60.506,36

3. Di prendere atto che in base alle motivazioni contenute nella relazione riservata ed a salvaguardia degli interessi di questa A.C., il collaudatore TA allo stato attuale non è nelle condizioni di emettere il certificato di collaudo favorevole ;
4. Di prendere atto che in data 27/11/2007 è avvenuta la 18^ visita di collaudo in cui il collaudatore ha preso atto che trascorsi circa due mesi dalla visita n. 17 l'impresa non ha ancora provveduto ad assolvere le prescrizioni impartite dal collaudatore per cui l'opera non risulta ancora collaudabile;
5. Di prendere atto che a seguito del perdurare delle operazioni di collaudo per cause imputabili esclusivamente all'impresa appaltatrice il RUP ha concordato con il referente tecnico della Regione Lombardia preposto al monitoraggio del contributo FRISL di richiedere il saldo delle somme di cui al contributo in favore di questa A.C. mediante un atto del collaudatore equipollente al collaudo, onde evitare che la Regione Lombardia porti tali somme in economia entro la fine del corrente anno, in danno di questa A.C.;
6. Di prendere atto che in data 03/12/2007 con prot. 98227 il collaudatore ha fatto pervenire il certificato di accertamento delle opere eseguite dall'appaltatore ai fini della rendicontazione della quota cofinanziata con contributo Regionale FRISL; quale atto equipollente al collaudo ciatato al precedente punto;
7. Di prendere atto che con lettera prot. 98927 in data 05/12/2007 è stata sottoposta alla Regione Lombardia la documentazione tecnica, comprensiva anche della relazione del collaudatore citata al precedente punto, finalizzata all'erogazione delle somme a saldo del contributo FRISL previste in favore di questa A.C.
8. Di prendere atto che con lettera Raccomandata prot. 98280 del 03/12/2007 l'impresa appaltatrice SI.GE.CO srl ha richiesto la risoluzione delle riserve relative al presente appalto mediante accordo bonario con questa A.C. ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163-2006;
9. Di prendere atto che non ricorrono i presupposti di legge per addivenire all'accordo bonario come forma di risoluzione delle riserve di cui trattasi, secondo le seguenti sintetiche motivazioni del RUP e richiamate La Determinazione n. 05/2007 dell'Autorità dei Lavori Pubblici e le linee guida già precedentemente fornite dalla stessa Authority con Deliberazione n. 249 del 17 settembre 2003,
 - a) Vizio di forma dovuto a carenze procedurali imputabili alla D.L. che non ha tempestivamente comunicato al RUP l'apposizione delle riserve sui documenti contabili di entità economica superiore al 10% del valore dell'appalto, omettendo l'avvio della procedura di accordo bonario;
 - b) Infondatezza delle richieste dell'appaltatore in quanto in parte non esplicitate secondo le procedure di Legge, in parte sovrastimate, in parte non attinenti all'istituto delle riserve e nel complesso sistematiche e finalizzate esclusivamente al raggiungimento di un accordo

- bonario con questa A.C.;
- c) Carenza delle opere eseguite dall'impresa sotto il profilo normativo e qualitativo;
 - d) Inammissibilità delle richieste dell'impresa se non per un eventuale effettivo importo inferiore al 10% dell'importo dell'appalto;

10. Di valutare, con successivo atto, la nomina di un legale di parte al fine di seguire l'iter evolutivo del collaudo tecnico amministrativo e consentire a questa A.C. di opporsi entro i termini di legge alle eventuali azioni legali che l'impresa appaltatrice dovesse promuovere in relazione alle riserve che rimarranno in essere, se confermate dall'impresa sul certificato di collaudo T/A, nonché eventualmente di agire a danno dell'impresa appaltatrice nel caso in cui la stessa impresa non dovesse ricondurre le opere eseguite alla conformità normativa esecutiva e qualitativa-prestazionale tali da renderle collaudabili.

Il Direttore Coordinatore
(Dott. Ing. Gianmauro Novaresi)